



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

dott. Alessandra Chianese	Presidente
dott. Lia Di Benedetto	Consigliere rel.
dott. Mauro Casale	Giudice ausiliario

ha pronunciato all'udienza del 17/06/2019 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 840/2018 del ruolo generale appelli lavoro

TRA

CERINO PATRIZIO, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese ed
elettivamente domiciliato in Macchia di Montecorvino Rovella, via
D'Aiutolo n. 1, come da mandato a margine del ricorso di appello;

APPELLANTE



E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo in virtù di procura generale *ad lites* del 21/07/2015 n. 80974 Rep. per notar P. Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Salerno, corso Garibaldi n. 38;

APPELLATO

OGGETTO: iscrizione negli elenchi agricoli – decadenza.

Appello avverso la sentenza n. 1048/2018 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: sollevare la questione di costituzionalità in merito alla pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi bracciantili; disporre la reiscrizione negli elenchi per l'anno 2011 e annullare l'indebito previdenziale; vinte le spese.

Per l'appellato INPS: rigettare l'appello, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 08/03/2016 Cerino Patrizio premesso di avere lavorato come bracciante per l'azienda "SANBIO SRL" nell'anno



2011 per n. 34 gg; che l'INPS disconosceva il rapporto di lavoro e le relative prestazioni, e poi chiedeva la restituzione della prestazione indebitamente erogata (DS agricola per l'anno 2011, pari ad € 4.054,79) con lettera del 02/02/2016; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'INPS alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e la declaratoria della inesistenza dell'indebito; vinte le spese.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS eccepiva la decadenza; nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte sulla scorta del verbale ispettivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con sentenza emessa e depositata in data 17/04/2018 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso per intervenuta decadenza.

Avverso tale pronunzia il Cerino proponeva appello con ricorso depositato in data 15/10/2018, censurando l'impugnata sentenza.

In particolare, confutava l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS in prime cure e chiedeva di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 38, co. 6, DL n. 98/2011 conv in legge n. 111/2011. Deduceva altresì la fondatezza della pretesa nel merito e chiedeva l'accoglimento della domanda.



Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva del 06/06/2019, l'INPS deduceva l'infondatezza del gravame di controparte, ribadendo l'eccezione di decadenza.

Nel merito, richiamava l'esito dell'accertamento ispettivo.

Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

All'udienza odierna, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

Preliminarmente si rammenta che la speciale disciplina dei lavoratori agricoli prevede l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione, che sono oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione).



Si applica in materia la decadenza prevista dall'art. 47 DPR n. 639/70 (come modificato dall'art. 4 DL n. 384/92, conv. in legge n. 438/92) e dall'art. 22, co. 1, legge n. 83/70.

In particolare l'art. 22, co. 1, legge n. 83/70 prevede la proposizione dell'impugnativa giudiziaria avverso il provvedimento definitivo in materia di lavoro agricolo entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto.

A partire dal 01/01/2011 è stata peraltro introdotta la comunicazione della cancellazione dagli elenchi per via telematica.

L'art. 38 del DL n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, nell'aggiungere l'articolo 12-bis al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ha stabilito che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i partecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno



successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso” (art. 38, comma 6).

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione” (art. 38, comma 7).

Ne consegue che ormai il sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche risulta completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all’informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l’art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l’art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfaticizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia



l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica (valevole anche per notifica) di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.

La legge ha infatti disposto la definitiva soppressione degli elenchi trimestrali cartacei, e il citato art. 38, co. 7 - a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per "le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010") - non contiene invece alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.

Né può dubitarsi della legittimità costituzionale di tali disposizioni.

In primo luogo la Corte Costituzionale ha affermato che *"l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso"*, e che la previsione di un termine di decadenza *"è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non*



altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento"; una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine *“sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso”*, con ottica valutativa *“non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico”* (v. C. Cost. sentenza n. 192/2005, con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985 e n. 10 del 1970).

In secondo luogo l'ordinamento conosce anche altre ipotesi, della cui costituzionalità non si dubita, relative all'attribuzione di legale conoscenza alla pubblicazione di atti con decorrenza di relativi termini (cfr., oltre allo stessa normativa considerata, l'art. 15 del D.P.R. n. 484/1987 in tema di pubblicazione di graduatorie; l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in tema di pubblicazione di elenchi immobiliari; l'art. 47 del D.L. n. 269/2003 e C. Cost. sent. n. 376/2008).

In terzo luogo nel caso di specie la modalità telematica in esame non appare penalizzante, in considerazione della ormai ampia diffusione degli



strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso). Detta modalità del resto appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per dei lavoratori).

Inoltre, le modalità di verifica sono agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati (come ad esempio i Patronati), dalla permanenza dell'adempimento previsto dall'art. 9 *quinquies*, co. 5 del D.L. n. 510/'96 cit. secondo cui "gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione".

Il termine decadenziale di ben 120 gg. , poi, consente al cittadino che voglia far valere il proprio diritto in giudizio anche di attendere il termine ultimo previsto per la pubblicazione dell'elenco trimestrale per verificare la propria posizione.



Non va trascurato, infine, che l'attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale nei termini di durata ragionevole, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..

Contro tali provvedimenti (comunicati – come già detto, per via cartacea fino al 31/12/2010 e per via telematica dal 01/01/2011 in poi) è possibile esperire ricorso amministrativo, articolato in un duplice grado, che può concludersi con una decisione espressa oppure con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi.

In questo secondo caso, la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. Infatti, l'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993 così prevede:"1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di



proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (*rectius*: ai sensi dell'art. 9 *sexies*, co. 3, D.L. n. 510/1996, la commissione centrale costituita quale organo dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".

In tale contesto normativo si colloca l'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che prevede la proposizione dell'impugnativa giudiziaria avverso il provvedimento definitivo in materia di lavoro agricolo entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto.

Il riferimento – contenuto in detta norma - ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi



organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

Nel primo caso (mancata presentazione del gravame) il *dies a quo* di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coincide con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art.11 del D.Lgs. n. 375/1993 per la presentazione del rimedio amministrativo. Né la decadenza è impedita dalla previsione di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi di cui all'art. 8 legge n. 573/1973.

Nel secondo caso (presentazione del gravame), occorre distinguere l'ipotesi della definizione del procedimento con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993.

In caso di silenzio non vige più l'abrogato art. 17 D.L. n. 7/1970 (che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), ma la S.C. ritiene che l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, considerando l'inerzia



dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (c.d. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto).

Ne consegue che, ai fini della determinazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970, la regola della notifica vale, ovviamente, solo per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale – mentre invece per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi *ipso iure* conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo.

La “definizione del procedimento amministrativo”, come sopra precisata *“segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta*



un'eventuale decisione tardiva sul ricorso” (Cassazione civile sez. VI 21/11/2014 n. 24901, Cassazione civile sez. lav. 10/06/2011 n. 12811).

La predetta interpretazione del citato art. 22 e i sopra esposti criteri di calcolo del termine di decadenza costituiscono consolidato e costante indirizzo della S.C., ribadito anche nelle più recenti pronunzie.

“Il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/07; conformi, tra le altre, Cass. n. 2373/07; Cass. n. 4261/07; Cass. 20668/07; Cass. 15785/11; Cass. 29070/11).

Come infatti affermato dalla S.C., *“in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte*



cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento -la regola generale prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, secondo la quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato" (Cass. sez. lavoro n. 8650 del 3/4/2008, Cass. sez. VI n. 24901/2014).



In particolare, per quanto attiene ai termini, il ricorso amministrativo di primo grado alla Commissione provinciale va presentato entro 30 giorni, e in ogni caso, una volta presentato, da tale data decorre il termine di 90 giorni fissato per la sua decisione, e, decorso inutilmente l'ulteriore termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo di secondo grado, decorre l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Va notato che solo nel caso in cui sia stato effettivamente proposto l'ulteriore ricorso amministrativo di secondo grado alla Commissione centrale il termine di decadenza decorre dalla data in cui ne venga comunicato l'esito ovvero decorra inutilmente il termine ulteriore di novanta giorni per la decisione del ricorso (Cassazione civile sez. VI, 11/02/2015 n. 2732).

Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che la cancellazione dagli elenchi per l'anno 2011 sia stata pubblicata in via telematica in data 15/06/2015.

Ne consegue che - computando a decorrere dalla data di comunicazione della cancellazione i termini di legge (30 gg per proporre il ricorso amministrativo + 90 gg per la decisione sullo stesso + 120 gg per



presentare il ricorso giudiziario) - alla data del deposito del ricorso di primo grado davanti al Tribunale (08/03/2016) era già spirato il termine di decadenza (scaduto in effetti in data 15/02/2016).

Infatti, *“La pendenza del procedimento connesso alla contestazione, in sede amministrativa, del provvedimento di cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati (l'iscrizione nei quali concorre ad integrare la complessa fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge a tale categoria di assicurati: vedi Sez. un. sent. n. 1133 del 2000) non interferisce nè sul dies a quo nè sulla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni in questione”* (Cass. n. 12498/2003, n. 14299/2004, n. 6231/2005; Cassazione civile sez. lav. 19/07/2011 n. 15785).

Trattasi del resto di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009, Cass. sez. lav. n. 4896/2010).

La valutazione adottata dal Tribunale sulla decadenza va quindi condivisa.



Non è possibile, infine, individuare, quale data di decorrenza per il calcolo della decadenza, il giorno in cui è stato comunicato alla parte appellante il diniego di prestazione oppure l'indebito previdenziale.

La comunicazione di rigetto inerente la prestazione (cioè l'indennità di disoccupazione agricola), come pure la comunicazione relativa all'indebito, costituiscono invero, notifiche diverse e distinte rispetto a quella relativa alla cancellazione dagli elenchi (cancellazione già comunicata separatamente e in precedenza con modalità telematiche, come sopra esposto), e sono assoggettate – fra l'altro - ad un autonomo e separato termine di decadenza oltre che ad appositi e separati ricorsi amministrativi.

Gli eventuali gravami amministrativi inoltrati per le prestazioni e/o per gli indebiti, pertanto, non sono utili ai fini del calcolo della decadenza inerente la cancellazione dagli elenchi.

Nel caso di specie, risultando tardiva l'impugnativa giudiziaria avverso la cancellazione, e non potendosi quindi disporre l'iscrizione o reiscrizione per l'anno oggetto di causa, risultano a questo punto venuti meno i requisiti per l'erogazione della prestazione, in quanto i presupposti per l'attribuzione delle provvidenze sono l'iscrizione negli elenchi bracciantili



(requisito assicurativo) e il versamento dei contributi (requisito contributivo) e tali requisiti devono necessariamente coesistere nel biennio (l'anno di riferimento più l'anno anteriore).

L'indebito oggetto di causa pertanto sussiste (€ 4.054,79 indebitamente erogati al Cerino a titolo di DS agricola per l'anno 2011, come da lettera INPS del 02/02/2016), e non vale a spostare in avanti il termine di decadenza neppure il gravame amministrativo proposto dalla parte in data 03/03/2016 (che si riferisce al diniego della prestazione).

L'appello va quindi rigettato.

Nulla per le spese del secondo grado, avendo la parte appellante formulato apposita dichiarazione ai fini dell'esonero ex art. 152 disp. att. cpc personalmente sottoscritta.

Trattandosi di pronuncia di rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, legge n. 24/12/2012 n. 228): “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.



Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Come affermato dalla S.C., *“al giudice la norma dell'art. 13-quater richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di <<respingimento integrale>> ... competendo poi esclusivamente all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti”* ... essendo il Giudice civile *“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura tributaria”* (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).

Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per



l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 840 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2018 proposto

DA

CERINO PATRIZIO

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante pt;

avverso la sentenza n. 1048/2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:

- 1)rigetta l'appello;
- 2)nulla per le spese del secondo grado del giudizio;
- 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 17/06/2019.



Il Consigliere estensore

dott. Lia Di Benedetto

Il Presidente

dott. Alessandra Chianese

